

## **IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE.**

### **deliberazione consiglio comunale n. 05/2008**

- si conferma l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille;
- si conferma l'aliquota ridotta al 6 per mille, nelle seguenti ipotesi:

- abitazione principale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi famigliari dimorano abitualmente. Per dimora abituale **si intende, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica**. Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in luogo diverso dalla residenza anagrafica. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale:

- ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, le unità immobiliari indicate alle lettere a) e b);

- ai fini dell'applicazione della sola aliquota ridotta, le unità immobiliari sottoindicate alle lettere c) e d);

- a) l'unità immobiliare e sue pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai famigliari del soggetto passivo d'imposta;
  - c) l'abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come prima abitazione adibita a dimora abituale;
  - d) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado ed in linea collaterale di 2° grado e a condizione che non sussistano situazioni totali o parziali di subaffitto e sempreché il famigliare utilizzi l'immobile come abitazione principale sua e dei suoi famigliari ed abbia ivi stabilita la propria residenza.
- si conferma la detrazione dell'imposta, nella misura di € 103,29

**INVARIATO PER L'ANNO 2011**

### **ESENZIONE ICI ABITAZIONI PRINCIPALI**

A partire dall'anno d'imposta 2008 è stata disposta l'esenzione dall'ICI a favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo (art. 1 D.L. 27/05/2008 n°93, convertito con L. 24/07/2008 n°126) e delle relative pertinenze (come individuate dal regolamento comunale), con esclusione delle unità classificate come A1, A8 e A9.

